

N.R.G. 4/19

ASTE GIUDIZIARIE *Rep.*



ASTE GIUDIZIARIE
IL TRIBUNO

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®
Dott. Adriana

Presidente

Giudice

Giudice relatore

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®
BONTÀ DI

██████████ in Amministrazione Straordinaria, in persona dei Commissari liquidatori Dott. Diego Montanari, Dott.ssa Carmen Regina Silvestri e Avv.to Sebastiano Leonardi, con sede in ██████████

rappresentati e difesi dagli Avv.ti Umberto Ilardo ed Enrico

ASTE GIUDIZIARIE

ASTE 
in persona del Minist

e

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE
[REDACTED], n.q. di liquidatore di [REDACTED]
in liquidazione, facente parte del gruppo della [REDACTED] nonché controllante di
quest'ultima, con sede legale in [REDACTED],
rapp.to e difeso dagli Avv.ti Prof. Giovanni Liguori e Mario Scammacca

ASTE GIUDIZIARIE
[REDACTED] e
[REDACTED] in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale
rappresentante e Commissario liquidatore pro tempore, Prof. Avv. Mario Libertini, con il
ministero dell'Avv. Simona Pavone

ASTE GIUDIZIARIE
[REDACTED] e
[REDACTED], n.q. di Curatore speciale della società in a.s., giusto
provvedimento del Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale
di Catania del 26/07/2017.

1. Lo svolgimento del procedimento

ASTE GIUDIZIARIE
In data 2 marzo 1996 il Tribunale di Catania dichiarava lo stato di insolvenza della Società
[REDACTED] ai sensi del d.l. 26/1979 convertito in l. 95/1979.

Successivamente, con decreto del 26.03.1996, l'allora Ministro dell'Industria disponeva
l'apertura delle procedure di Amministrazione Straordinaria, in seguito disposta anche per le
società del gruppo [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] in liquidazione.

Ai sensi dell'art. 8 della l. 70/2011 si determinava l'emissione del bando per la
presentazione di proposte di concordato.

ASTE GIUDIZIARIE
[REDACTED] (società [REDACTED]) ha così presentato 15 proposte di
concordato ai sensi dell'art. 214 l. fall, cui facevano seguito successive integrazioni, fino alla

formulazione della proposta definitiva del 9 settembre 2015 - in relazione alla quale i Commissari esprimevano parere favorevole - pubblicata presso il Registro delle Imprese in data 10.10.2015 e in G.U. in data 31.10.2015.

Con decreto depositato in data 19 luglio 2016, il Tribunale di Catania dichiarava inammissibile la proposta di concordato e contestualmente disponeva la conversione in fallimento ai sensi del d.lgs. n. 270/1999 di tutte le procedure del gruppo.

Avverso il predetto provvedimento veniva promosso reclamo da [REDACTED] con socio unico e dalla società in amministrazione straordinaria, all'esito del quale la Corte di Appello di Catania, con decreto del 19 dicembre 2016, revocava il fallimento, confermando per il resto il provvedimento reso dal Tribunale.

Il decreto della Corte di Appello di Catania veniva impugnato con ricorso in Cassazione da parte di [REDACTED] in l.c.a. I commissari liquidatori e l'avvocatura dello Stato spiegavano controricorso.

Il Tribunale preso atto del decreto della Corte di Appello di revoca del fallimento, emetteva i provvedimenti conseguenti. Non seguiva alcuna impugnazione nei termini.

In data 21 settembre 2017, l'ing. Costanzo, nella qualità di liquidatore di [REDACTED] (facente parte del gruppo [REDACTED] e controllante di quest'ultima) deducendo l'avvenuto decorso del termine ulteriore di sei mesi previsto dal citato art. 8, 3° co., lett. b), D.L. 70/2011, chiedeva al Tribunale di dichiarare la conversione in fallimento della procedura di amministrazione straordinaria in oggetto, con ogni consequenziale statuizione.

All'udienza del 9 ottobre 2017, venivano convocati i Commissari dell'amministrazione straordinaria, il MISE e il Curatore speciale della società in amministrazione straordinaria, nonché l'ing. Costanzo n.q. di liquidatore di [REDACTED]

Esaminata la memoria depositata dai Commissari della amministrazione straordinaria in data 10/10/2017 sullo stato della procedura e la nota del MISE pervenuta in Cancelleria il

9/10/2017, il Tribunale chiedeva chiarimenti sullo stato delle singole procedure rinviando all'uopo alla successiva udienza del 19 marzo 2018.

Con ricorso depositato il 07/12/2017, [REDACTED] l.c.a. sollecitava il Tribunale ad adottare i provvedimenti di cui all'art.8 co.3 d.l.70/2011. Il Tribunale disponeva l'unione dell'istanza agli atti del procedimento già avviato.

Alla udienza del 19 marzo 2018 i Commissari della società in amministrazione straordinaria si riportavano alla memoria esplicativa sullo stato della procedura depositata in pari data con relativi allegati; il MISE inoltrava propria nota al Tribunale.

2. La disciplina applicabile

Tanto premesso in sintesi sul corso del procedimento preliminare alla conversione, giova ricordare che la società in esame è stata sottoposta a procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del d.l. n. 26/1979 convertito in legge 3 aprile 1979, n.95 (cd. legge Prodi).

Il legislatore aveva previsto la sottrazione alla dichiarazione di fallimento e alla gestione della crisi di impresa da parte dell'organo giurisdizionale (cui veniva demandata solo la fase dell'accertamento della sussistenza dei requisiti per la sottoposizione alla citata procedura), prevedendo l'intervento dell'autorità amministrativa (analogamente a quanto avviene nella liquidazione coatta amministrativa, alla cui disciplina la legge 95/1979 espressamente rinvia) per finalità descritte in dottrina di: "risanamento programmato", evidenziandosi come la procedura in commento costituisce: "*un insieme preordinato alla riorganizzazione delle strutture produttive dell'impresa, in vista di un risanamento*", solo subordinata essendo l'eventualità che questi fini non siano più realizzabili e si apra la fase liquidatoria destinata al soddisfacimento delle ragioni dei creditori (Cass. 27 dicembre 1996/11519), ovvero un "*istituto con finalità risanatoria*" (Cass. 18 novembre 1990/11445) e solo in via eventuale, cioè in caso di impossibilità di recupero del dissesto, con carattere liquidatorio (P. Milano, 27 ott. 1987, in D. Fall., 1988, II, 371; T. Roma 27 genn. 1987, in G. Com., 1988, II, 992; T. Napoli 26 sett. 1984, D. Fall., 1985, II, 285; Cass. 9 dic.

1982/6706) *“avente lo scopo di soddisfare i creditori, senza estinguere l'impresa”* (Cass. 22 maggio 1987/195).

Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 270/1999 (c.d. legge Prodi *bis*) che ha introdotto una nuova disciplina della amministrazione straordinaria, una norma transitoria è stata inserita nell'art. 106 avente ad oggetto le procedure di amministrazione straordinaria in corso (ovvero quelle per cui alla data di entrata in vigore del decreto è stato giudizialmente accertato lo stato di insolvenza dell'impresa, ancorché non sia stato ancora emesso il decreto che dispone l'amministrazione straordinaria, come prescritto dal comma 2, dell'art. 106 cit.) che: *“continuano ad essere regolate dalle disposizioni anteriormente vigenti”*, salvo quanto previsto nel comma 3 del medesimo articolo, con il quale è stata sancita espressamente l'applicazione degli articoli 46, comma 3, 77 e 78 del d.lgs. n. 270/1999.

Giova ricordare che la novella legislativa di cui al d.lgs. n. 270/1999 che ha introdotto una nuova disciplina della amministrazione straordinaria segue al riconoscimento di alcuni limiti e di particolari criticità riscontrate nella previgente amministrazione straordinaria della legge Prodi, e tra queste la relazione governativa di accompagnamento alla riforma evidenziava: *“L'incongruenza più grave consisteva, senza dubbio, nel rigido automatismo che caratterizzava l'accesso alla procedura: alla stregua della normativa in discorso, difatti, il possesso di determinati requisiti “dimensionati” (in punto di livello occupazione e di esposizione debitoria «qualificata») spalancava di per sé solo all'impresa insolvente (e a quelle del medesimo gruppo), la via dell'amministrazione straordinaria, sottraendole indeclinabilmente al fallimento”*, sicché in definitiva *“....la ricordata dinamica d'accesso si è rilevata penalizzante per questi ultimi (i creditori), in ragione dell'accumulo di nuove passività prededucibili correlate ai negativi esiti della prosecuzione dell'esercizio dell'impresa”*.

Non di scarso rilievo, inoltre, si è rivelata la problematica compatibilità con le disposizioni e gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.

L'apertura poi di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 (art. 88 secondo le tabelle del Trattato di Amsterdam), del trattato CE, ha indotto la giurisprudenza di legittimità ad interrogarsi sulla generale incompatibilità della intera disciplina della amministrazione straordinaria di cui alla legge n. 95/1979 con l'ordinamento comunitario risolvendo in senso negativo il quesito e ritenendo che la corrispondenza con le regole comunitarie in materia di aiuti di stato dovesse essere valutata in concreto, di volta in volta (Cass. civ. 18915/2004; n. 2534/2005; Cass. civ. 21083/2005).

Successivamente, nel solco tracciato dal progressivo superamento del modello di amministrazione straordinaria disciplinato dalla legge n. 95/1979, l'art. 7 della legge n. 273/2002 ha disposto quanto segue: *"I commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Entro la data di cui al comma 1, i commissari provvedono a consegnare al competente ufficio del Ministero delle attività produttive il rendiconto della loro intera gestione e la relazione sull'attività svolta. Valutati il rendiconto e la relazione sull'attività svolta presentati, il Ministero delle attività produttive determina il compenso al commissario o ai commissari cessati, tenuto conto dei criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nonché dell'ammontare dei compensi dai medesimi percepiti nel corso della procedura. 3. Nei dieci giorni successivi al termine di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa. Al commissario liquidatore potrà essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali. Continua a trovare applicazione, salvo che per quanto concerne nuovi assoggettamenti alla procedura di amministrazione straordinaria, la disciplina di gruppo di cui*

all'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; continuano altresì ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti e degli atti legalmente adottati nel corso della procedura. Il commissario liquidatore subentra nei giudizi in corso in sostituzione del commissario straordinario. 4. L'articolo 107 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è abrogato”.

Con la modifica normativa citata, il legislatore ha quindi determinato la cessazione dagli incarichi dei commissari straordinari e la nomina di commissari liquidatori, sottoposti alla vigilanza del Ministero delle attività produttive, in una ottica esclusiva di “*gestione liquidatoria*” da attuarsi secondo la disciplina della liquidazione coatta amministrativa.

Sebbene già l'art. 1 del d.l. n. 26/1979 prevedesse l'applicazione degli artt. 195 e ss. e 237 l. fall. per quanto non diversamente stabilito dal decreto legge medesimo, è chiaro che con la citata modifica normativa e la cessazione dei Commissari straordinari la procedura non si muove più nell'ottica originaria di risanamento (che viene definitivamente abbandonata), bensì nella sola prospettiva della liquidazione dell'attivo esistente.

Con il d.l. 70/2011 (convertito dalla legge n. 106/2011) il legislatore ha preso atto del persistente protrarsi delle procedure di amministrazione straordinaria aperte sotto il vigore del d.l. 26/1979 ed ha fissato scansioni temporali e procedimentali per ottenerne la chiusura, disponendo: “*Per accelerare la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria che si protraggono da molti anni si dispone quanto segue: a) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i commissari liquidatori nominati a norma dell'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n.296, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n.95, per le quali non risultino avviate le operazioni di chiusura, provvedono a pubblicare un invito per la ricerca di terzi assuntori di concordati da proporre ai creditori, a norma dell'articolo*

214 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e secondo gli indirizzi impartiti dal Ministero dello sviluppo economico, dando preferenza alle proposte riguardanti tutte le società del gruppo poste in amministrazione straordinaria; b) in caso di mancata individuazione dell'assuntore, entro sei mesi dalla conclusione dei procedimenti di cui alla lettera a), il commissario liquidatore avvia la procedura di cui agli articoli da 69 a 77 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270" (art.8 co. 3 del citato decreto).

Secondo quanto previsto dalla disposizione citata, esaurita la fase di ricerca di terzi assuntori di concordati da proporre ai creditori ovvero, sebbene non testualmente previsto, conclusasi con esito negativo la delibazione da parte del Tribunale di eventuali proposte concordatarie pervenute, il commissario liquidatore avvia la procedura di cui agli artt. da 69 a 77 d.lgs. n. 270/1999.

Come previsto espressamente nelle disposizioni richiamate (artt. 69 e 70 d.lgs. n. 270/1999) la conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento può essere disposta anche d'ufficio, non essendo indispensabile l'iniziativa dei commissari sul punto.

Controversa è apparsa l'interpretazione della disposizione, laddove la Corte di appello di Catania, nel disporre la revoca del fallimento già dichiarato, ha ritenuto determinante il mancato rispetto da parte del Tribunale del termine di mesi sei dalla definizione negativa della procedura concordataria, censurando la dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale contestualmente alla pronuncia di inammissibilità della proposta concordataria.

Una simile lettura della disposizione è stata definitivamente disattesa dalla Suprema Corte che con sentenza n.7971/2018 (seguita dalle successive sentenze nello stesso senso nn.7972/2018 e 7973/2018) ha escluso la necessaria attesa di sei mesi *"non prevista dal contenuto letterale della norma in questione (la quale si riferisce ai soli commissari liquidatori stabilendo, in un'ottica acceleratoria e non dilatoria, un termine ultimo "entro" il quale gli stessi devono assumere l'iniziativa di richiedere la conversione)..."*.

La statuita non obbligatorietà, sotto il profilo procedurale, del decorso di un termine semestrale per procedere alla conversione *ex officio*, comporta che una volta sentiti i commissari liquidatori ai sensi dell'art. 71 d.lgs. n. 270/1999 *“il Tribunale, sia in caso di mancata individuazione di un assuntore, sia in caso di negativa conclusione del procedimento di concordato, sia eventualmente anche in precedenza nel corso della procedura di concordato, può assumere d'ufficio l'iniziativa della conversione in tutti i casi in cui ne ravvisi i presupposti”* (Cassazione n.7971/2018 cit.).

La finalità acceleratoria di definizione delle procedure di cui alla legge n. 95/1979 sottesa all'art. 8, comma 3, d.l. n. 70/2011, giustifica la scelta legislativa di porre, in prima battuta, gli organi della procedura di amministrazione straordinaria innanzi alla possibilità dell'avvio a chiusura (ove ne sussistano i presupposti) ovvero di tentare la soluzione concordataria.

In difetto di tali presupposti, la conversione in fallimento determina il definitivo disancoramento della procedura dalle modalità liquidatorie sottoposte alla prevalente vigilanza dell'autorità amministrativa per assoggettarla ad un maggiore controllo dell'Autorità giudiziaria (Cfr. Cassazione 7971/2018 citata: *“La norma in questione costituisce perciò il veicolo per trasporre la disciplina della conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento prevista dal d.lgs. n. 270/1999 anche alle procedure in precedenza aperte, già poste in liquidazione, e attribuire così anche in tale ambito un più rilevante ruolo all'autorità giudiziaria”*).

In considerazione del persistente stato di liquidazione delle procedure di amministrazione straordinaria, aperte sotto il vigore della legge n. 95/79, a distanza di nove anni dall'entrata in vigore dell'art.7 della legge 273/2002 che le aveva sottoposte esclusivamente ad una gestione liquidatoria, il legislatore del 2011 ha, dunque, sancito per legge un'ipotesi di conversione in fallimento delle procedure di amministrazione straordinaria legata all'insussistenza di due presupposti: l'avvio delle operazioni di chiusura al momento di entrata in vigore della legge,

ovvero la mancata individuazione di un assuntore all'esito della scansione temporale di cui all'articolo 8 in commento.

In una simile prospettiva si comprende perché: *“in caso di mancata individuazione dell'assuntore”* (art.8 cit.) la legge non lasci margine di valutazione in capo al commissario liquidatore circa le iniziative da intraprendere, sì come rivelato dall'impiego del tempo presente (*“il commissario liquidatore avvia”*).

Ritiene quindi il Collegio che il legislatore abbia sancito per legge un'ipotesi di *“inutile prosecuzione della procedura”* ai sensi degli artt. 69 e ss. d.lgs. 270/1999, ossia quella di infruttuoso esito del procedimento volto alla ricerca e all'individuazione di un assuntore. Conclusione che appare condivisa anche dalla Corte di Cassazione secondo cui il rigetto dell'omologa della proposta concordataria consentiva al Tribunale di: *“constatare fin da subito l'impossibilità di un'utile prosecuzione della procedura ed assumere l'iniziativa d'ufficio ai sensi del D.L. n. 270 del 1999, art. 69”* (cfr. Cass. 7971/2018 §7.4 della motivazione).

Quanto precede, peraltro, può spiegarsi in considerazione del fatto che il concetto di *“inutilità della prosecuzione della procedura”* individuato dal legislatore del 1999 - così come indicato nella relazione illustrativa al d.lgs.270/1999 (§4.7.1) - era stato mutuato dalla disciplina dell'amministrazione controllata (art. 192 l. fall.). In quel contesto il significato dell'inutilità era legato al venir meno della possibilità di recupero dell'equilibrio economico finanziario dell'imprenditore ovvero alla trasformazione della difficoltà transitoria dell'impresa in crisi irreversibile (cfr. sul punto: Cassazione civile sez. I 23 giugno 1988 n. 4278 o anche Cassazione civile sez. I 02 luglio 1988 n. 4407).

Il rinvio agli artt. 69 e ss. del d.lgs. n. 270/1999 va dunque inteso in termini di compatibilità con le peculiari caratteristiche dell'amministrazione straordinaria disciplinata dalla legge n. 95/1979, più volte modificata e integrata dal legislatore, talché sono estranee al d.l. 70/2011 le finalità conservative sancite dall'art. 1 del d.lgs. n. 270/1999, le sue modalità di

attuazione attraverso la cessione dei complessi aziendali o la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa (art. 27) e i relativi riferimenti contenuti negli artt. 69 e 70 d.lgs. n. 270/1999 che distinguono tra conversione in corso e al termine della procedura. Tale distinzione si fonda, infatti, sulla concreta possibilità di realizzare la finalità conservativa perseguita dalla "nuova" amministrazione straordinaria, mentre – come si è ampiamente evidenziato – già da tempo le procedure di amministrazione straordinaria di cui alla legge n. 95/1979 ancora in corso non sono in grado di realizzare la finalità di risanamento alle stesse in origine sottesa.

Da tanto discende che il superamento della scansione procedurale e temporale prevista dall'art. 8, comma 3, d.l. n. 70/2011 comporta quale proprio esito naturale la conversione in fallimento ai sensi degli art. 69 e ss. d.lgs. n. 270/1999 delle procedure di amministrazione straordinaria non definite.

Nella specie, il procedimento volto all'individuazione dell'assuntore deve considerarsi negativamente concluso a seguito del rigetto del reclamo sul punto da parte della Corte di Appello in data 19/12/2016 con conseguente conversione in fallimento.

3. Le informazioni acquisite dai Commissari

Venendo allora all'esame dello stato della procedura di amministrazione straordinaria in questione, occorre in primo luogo fare riferimento ai dati già forniti dai Commissari liquidatori.

Dalla nota ministeriale U.0107823. del 16 marzo 2018 risulta che in pari data i Commissari liquidatori: *"hanno trasmesso le proposte di concordato per le società [REDACTED] correlate del parere prescritto dall'art.214 l.f."*, senza menzione di autorizzazione al deposito in Tribunale da parte del MISE.

Quanto riportato nella nota del Ministero dello sviluppo economico è in linea con quanto rappresentato dai Commissari liquidatori nella nota del 19/03/2018 in cui si rileva l'avvenuto deposito di: *"proposta concordataria finale"* da parte di nuovo operatore che avrebbe raccolto l'invito a presentare proposte migliorative rispetto a quelle già proposte da Assuntore Costanzo srl

e ricettive: *“sia del principio di non falcidiabilità della prededuzione sia della Absolute Priority rule”* (cfr. pag.15 nota dei Commissari cit.).

Nessun altro elemento in ordine allo stato della procedura emerge negli indicati documenti. In data 09.04.2018 i commissari liquidatori indirizzavano al Presidente della sezione una nota chiedendo un incontro volto ad *“illustrare lo stato dell’arte ed ogni dettaglio delle iniziative di avvio a chiusura assunte”* non deducendo circostanze rilevanti ai fini della procedura.

4. *In ordine alla prospettata presentazione di una nuova proposta di concordato*

Alla luce delle considerazioni di cui al superiore paragrafo 2) la conversione in fallimento dell’amministrazione straordinaria non è preclusa dalle manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, poi concretizzatesi in nuove proposte concordatarie.

Si legge in atti che le iniziali proposte comunicate ai commissari tra il 26 ottobre e l’11 novembre del 2017, venivano integrate e migliorate all’esito di analisi ed incontri, per culminare in proposte definitive, tra l’1 ed il 9 marzo del corrente anno.

La possibilità giuridica di seguire tale percorso si iscrive nel solco apparentemente tracciato in un *obiter* della pronuncia della Corte di Appello del 19/12/2016, che ha revocato il decreto di conversione in fallimento del 19/07/2016, all’ultimo capoverso del punto 2.2 della motivazione, che di seguito si trascrive: *“Infine non è inutile evidenziare come il più volte termine semestrale potrebbe anche presentare una utilità pratica qualora venisse utilizzato, dall’assuntore, per adeguare la proposta concordataria ai rilievi che abbiano determinato l’A.G. a negare l’omologa”*.

Quindi, l’ipotesi utilmente presa in considerazione dalla Corte di Appello non era, comunque, quella di una nuova e diversa proposta concordataria ma, semmai, della integrazione di quella respinta, sulla base dei rilievi che avrebbero condotto al rigetto dell’omologa.

Invero, la prospettazione di nuove proposte concordatarie, per cui sarebbe sempre possibile la riapertura del procedimento di individuazione dell’assuntore, condurrebbe in astratto al

paradosso di dovere attendere il giudicato sulla omologa o non omologa di ogni proposta concordataria, momento dal quale attendere il decorso di un ulteriore termine semestrale, capace a questo punto di autorigenerarsi all'infinito, per un adeguamento della proposta originaria ovvero per la proposizione di una nuova.

Il tutto in contrasto col dettato della legge, con l'intenzione del legislatore e con le indicazioni impartite dal Ministero vigilante.

Inoltre, *“gli indirizzi impartiti dal Ministero dello sviluppo economico, dando preferenza alle proposte riguardanti tutte le società del gruppo poste in amministrazione straordinaria”*, previsti dalla norma di legge citata, si concretizzarono nel provvedimento direttoriale del MISE del 29.7.2011 che già prevedeva e regolamentava -ai punti 2.4 e 2.5 ed ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione ministeriale per il deposito presso il competente Tribunale- l'ipotesi di offerte di concordato concorrenti, sino alla possibile celebrazione di una gara con rilanci sulla base dell'offerta più alta. I citati indirizzi nulla prevedevano in ordine alla possibilità eventuale di procedere a nuova ricerca di soggetto assuntore nell'ipotesi di mancata omologazione del concordato.

Attesa la funzione acceleratoria espressamente richiamata nell'*incipit* dell'art. 8, comma 3, d.l. n. 70/2011, appare evidente non solo, per un verso, che la conclusione negativa delle procedure per individuare l'assuntore determinasse la logica conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento, ma anche, per altro verso, che la suddetta procedura si ponesse con caratteri ontologici di unitarietà ed inscindibilità, non potendo essere che unica e non frammentabile nel tempo, a pena di non assolvere la funzione sua propria: lo scopo di accelerare la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria *“che si protraggono da molti anni”*.

Che ciò dovesse avvenire non oltre i limiti della finestra temporale aperta dal legislatore non pare possa essere messo in dubbio; tanto è vero che l'ipotesi di pluralità di offerte, ai fini della

individuazione della migliore, era già stata presa in considerazione e disciplinata negli indirizzi tecnici ministeriali sopra citati.

Peraltro, come espressamente statuito dalla Corte di Cassazione cit. e come già ampiamente esaminato in precedenza, il potere del Tribunale di convertire d'ufficio l'amministrazione straordinaria in fallimento è svincolato dal termine semestrale, perché detto potere può essere esercitato non solo in caso di mancata individuazione dell'assuntore (come letteralmente previsto dalla legge), ma anche in caso di negativa conclusione della procedura di concordato (come avvenuto nel caso di specie) e fin: *“anche in precedenza, nel corso della procedura di concordato”*, in tutti i casi in cui se ne ravvisino i presupposti.

È stato espressamente chiarito -dalla Corte di legittimità- che il termine semestrale si riferisce ai soli commissari liquidatori stabilendo, in un'ottica acceleratoria e non dilatoria, un termine “ultimo” entro il quale gli stessi devono assumere l'iniziativa di richiedere la conversione.

Qualora si interpretasse tale termine fino a pervenire alla tesi della possibilità di correggere la proposta già rigettata, se non addirittura di farne una affatto nuova come prospettato, l'amministrazione straordinaria potrebbe in astratto non terminare mai, contravvenendo al chiaro dettato della legge.

I giudici di legittimità hanno invece statuito il principio opposto nel sancire che: *“in ogni caso l'autorità giudiziaria deve evitare qualunque dilazione”*, richiamando la relazione al d.lgs. n. 270 del 1999 laddove è scritto che la mancata previsione del potere officioso sarebbe viziata da forti dubbi di incostituzionalità perché vincolerebbe all'insindacabile scelta dell'organo gestorio l'adozione di un provvedimento giurisdizionale necessario: *“ai fini di evitare l'aggravamento del dissesto”* e, quindi, l'esigenza di tutela del ceto creditorio, unica ragione che rimane in piedi una volta venuta meno la prospettiva di una prosecuzione dell'attività di impresa.

Pertanto, è ormai consumata la possibilità giuridica di qualsiasi altra soluzione concordataria.

5. In conclusione

Preso atto dell'esaurimento della procedura prevista dalla legge per la selezione di terzi assuntori di concordati;

chiarita l'incompatibilità della presentazione di nuova proposta di concordato con la normativa di cui al più volte menzionato art.8, comma 3, d.l. 70/2011;

tenuto conto che questo Tribunale è competente avendo dichiarato lo stato di insolvenza;

che non va fissata l'udienza di verifica dei crediti atteso che a mente dell'art. 71, 2° comma, del d.lgs.270/1999 in caso di conversione della procedura amministrativa in fallimento, lo stato passivo prosegue innanzi al G.D. del fallimento se non esaurito al momento della conversione;

che nella procedura in questione considerato il tempo decorso dall'apertura della procedura amministrativa l'accertamento dello stato passivo è già esaurito;

che è opportuna la nomina di un Collegio di curatori che consentano la gestione unitaria delle procedure del Gruppo Costanzo, al fine di un proficuo controllo e limitazione dei costi;

ritenuto, dunque, che va disposta la conversione in fallimento;

P.Q.M.

visti gli artt. 8 comma 3 del D.L. n.70 del 2011 e 69 e ss del D.Lgs. n. 270 del 1999;

dichiara il fallimento di [REDACTED] in Amministrazione

Straordinaria (C.F. e [REDACTED], con sede [REDACTED]

[REDACTED], in persona dei Commissari Liquidatori Avv. Sebastiano Leonardi, Dott.ssa Carmela

Regina Silvestri e Dott. Diego Montanari.

Delega alla procedura il Giudice Alessandro Laurino.

Nomina curatori l'Avv.to Giacomo Giustolisi, l'Avv.to Simone Melato ed il Dott. Enrico Giucastro.



Ordina ai Commissari liquidatori di depositare in Cancelleria, entro 3 giorni, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, documentazione che i Curatori avranno cura di ritirare nei successivi dieci giorni, assumendone la custodia.

Dispone la comunicazione e l'affissione del presente decreto a norma dell'art.8 co.3 d.lgs.270/1999.

Catania, Camera di Consiglio della sezione fallimentare, del 12.04.2018

IL GIUDICE ESTENSORE

dott. Alessandro Laurino

IL PRESIDENTE

dott.ssa Adriana Puglisi

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011